

Raccolta n.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
CONVENZIONE D'USO TEMPORANEO LOCALI PER
EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) del mese di ottobre

TRA

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31 agosto 1957, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della **Città Metropolitana di Firenze** con sede in via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo .

E

Dott. Francesco Valente, nato a Livorno (LI) l' 8 ottobre 1979, che interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Istituto Salesiano dell'Immacolata con sede in Firenze, Via del Ghirlandaio 40, (P.IVA-CF 01330310481), in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- l'art. 32, comma 2, lett. a) del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 ha stanziato risorse ai fini dell'acquisizione in *“affitto o con altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio*

di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”;

- il M.I.U.R. ha pubblicato in data 19/08/2020 l'Avviso per l'assegnazione di finanziamenti di cui all'art. 32, comma 2, lett. a) del decreto legge 14 agosto 2020, n.104;

- la Città metropolitana di Firenze, faceva richiesta al M.I.U.R. delle risorse stimate necessarie e risultava assegnataria del finanziamento, assegnato come da Avviso n. 28139 pubblicato dal M.I.U.R. in data 7 settembre 2020 ;

- alcuni Istituti secondari superiori, di competenza della Città metropolitana di Firenze, hanno manifestato l'esigenza di spazi aggiuntivi al fine di garantire l'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni dettate il 7 luglio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile;

- l'Istituto secondario superiore “Ginori-Conti” ha richiesto alla Città metropolitana di Firenze la disponibilità di ulteriori n. 3 aule;

- la Città metropolita di Firenze ha individuato gli spazi sopra richiesti in n. 3 aule presenti presso l'Istituto Salesiano dell'Immacolata in via del Ghirlandaio n.40 Firenze, immobile adiacente all'Istituto Ginori Conti, e l'Istituto Salesiano si è dimostrato disponibile a concedere in uso le stesse;

Tutto quanto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto – L'Istituto Salesiano dell'Immacolata tramite il suo rappresentante, Dott. Francesco Valente, come sopra qualificato, concede

alla Città Metropolitana di Firenze che, in persona della sua Dirigente come sopra indicata accetta, l'uso di n. tre aule dell'immobile posto in Firenze, via del Ghirlandaio n. 40, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze, al Foglio 105, p.lla 63, sub 515 (porzione) , due al piano terra, complessivamente di 151 mq ed una al piano primo di 49 mq così come rappresentato dalla planimetria allegata – e parte integrante - al presente atto sotto la lettera “A”;

ART. 2 Destinazione – Le aule come sopra identificate saranno destinate quali spazi aggiuntivi per il contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta da COVID 19 necessari all'I.I.S. Elsa Morante Ginori Conti.

ART. 3 Durata – La presente Convenzione decorre dalla data di consegna dei locali (16/09/2020) fino alla chiusura dell'anno scolastico 16/06/2021 al cui termine scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

ART. 4 Canone – Il canone per l'utilizzo delle aule oggetto della presente Convenzione è stabilito in euro 2.873,50, mensili, oltre Iva al 22%, da corrispondere in tre rate bimestrali, ciascuna di € 5.747,00, oltre Iva così come di seguito riportato: entro il 16/11 sarà corrisposta la prima e la seconda rata per un importo complessivo (IVA compresa) di € 14.022,68, entro 16/01 l'importo complessivo (IVA compresa) di € 7.011,34, entro il 15/03 l'importo complessivo (IVA compresa) di € 7.011,34, entro il 15/05 l'importo complessivo di € 3.505,67 (IVA compresa) a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN :IT71T0503402802000000003193 intestato all'Istituto Salesiano dell'Immacolata. L'ultima rata da corrispondersi entro il

Il canone è comprensivo di eventuali oneri accessori connessi all'utilizzo delle aule corrispondente a € 100,00 mensili.

Facendo seguito all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. B della L. 190/2014, la Città metropolitana di Firenze si farà carico del versamento della quota Iva all'Erario corrispondendo all'Istituto Salesiano dell'Immacolata l'importo netto del canone.

Resta inteso che, nel caso la fattura elettronica emessa dall'Istituto Salesiano dell'Immacolata non arrivi alla Città Metropolitana di Firenze almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre, il pagamento della fattura sarà eseguito nel termine dei trenta giorni successivi alla data di arrivo della fattura medesima, prescindendo dalle scadenze contrattuali.

Detti pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario IBAN :IT71T0503402802000000003193 intestato all'Istituto Salesiano dell'Immacolata., previa emissione di fattura esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare:

Codice iPA: cmfi

Codice Univoco ufficio: UF4TAE

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Locatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, ed in particolare l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

ART. 5 Cessione del Contratto - E' fatto espresso divieto al Città Metropolitana di Firenze, senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto Salesiano dell'Immacolata, di cedere il presente contratto, totalmente e/o parzialmente il complesso immobiliare a terzi. Fa eccezione a tale divieto i verbali di consegna degli spazi al Dirigente Scolastico dell'IIS Elsa Morante Ginori Conte ospitata nelle aule in questione all'interno dell'edificio.

ART. 6 Certificazioni – La Città metropolitana di Firenze dichiara di aver visitato ed esaminato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato adatto al proprio uso.

L'Istituto Salesiano dell'Immacolata ha prodotto la seguente documentazione : Certificato di prevenzione incendi e Copia del certificato di agibilità;

ART. 7 Responsabilità – La Città metropolitana di Firenze esonera espressamente l'Istituto Salesiano dell'Immacolata da ogni responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso dei locali e si impegna a tenerlo indenne da qualsiasi addebito o responsabilità del quale dovesse trovarsi a rispondere in conseguenza di detto uso.

ART: 8 Custodia e manutenzione dell'immobile – La Città metropolitana di Firenze si obbliga a non apportare alcuna modifica od innovazione ai locali locati, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo espresso consenso scritto del locatore.

I miglioramenti e le addizioni fisse ed infisse comprese le pareti prefabbricate di qualunque tipo, eseguite dalla Città metropolitana, resteranno in ogni caso acquisite all'Istituto Salesiano e al termine della Convenzione, senza alcun compenso anche se autorizzate.

Il Conduttore è responsabile della custodia delle aule oggetto della presente Convenzione che dovrà usare e mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile, impianti compresi, fanno carico all'Istituto Salesiano dell'Immacolata e salvo gli interventi che la Città metropolitana di Firenze dovrà eseguire a propria cura e spese se cagionati da cattivo uso o negligenza propri o di terzi.

ART. 9 Oneri accessori – Tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile (luce, riscaldamento, acqua ecc.) sono a carico della Città metropolitana e già ricomprese nel canone previsto all'art. 4 per un importo forfettario stabilito in € 100,00 mensili.

Art. 10 Riconsegna - Al termine della presente Convenzione la Città metropolitana dovrà restituire le aule nel medesimo stato in cui sono state consegnate, salvo il normale degrado d'uso.

ART. 11 Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed al Codice Civile.

ART. 12 Spese - Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In caso di registrazione tutti gli oneri e le spese sono a carico della Città metropolitana di Firenze. L'imposta di bollo, a carico della Città metropolitana di Firenze, pari a € 48,00 è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'ufficio territoriale di Firenze prot n°72481 del 15.07.2020.

ART. 13 Tutela dei dati personali - Il Locatore dà atto di aver ricevuto dalla Città Metropolitana di Firenze l'Informativa sulla Privacy ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di averla restituita firmata per accettazione.

Il presente atto composto da numero tredici (13) articoli scritti su (....) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO SALESIANO
DELL'IMMACOLATA

Dott. Francesco Valente

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE PATRIMONIO E TPL DELLA CITTA'
METROPOLITANA

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. Per l'Istituto Salesiano dell'Immacolata, il Dott. Francesco Valente, dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 6 del presente contratto e per la Città metropolitana di Firenze, la Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 8,9 e 10 del presente contratto.

“Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.